

Legge sull'asilo

(LAsi)

(Modifiche urgenti della legge sull'asilo)

Modifica del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010¹;

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 settembre 2011²,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951⁴ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 12 cpv. 3

Abrogato

Art. 19 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all'atto dell'entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.

^{1bis} Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

² *Abrogato*

Art. 20

Abrogato

¹ FF 2010 3889

² FF 2011 6503

³ RS 142.31

⁴ RS 0.142.30

Art. 26 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 2^{ter}

^{1bis} L'Ufficio federale può collocare i richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall'Ufficio federale o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti assegnati a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all'uso che ne fanno.

^{1ter} Nei centri di cui al capoverso ^{1bis}, si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri di registrazione; è eccettuato il deposito di una domanda d'asilo.

^{2ter} L'Ufficio federale può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri di registrazione e dei centri speciali di cui al capoverso ^{1bis} e altri compiti di cui al capoverso 2, ad eccezione dell'interrogatorio del richiedente. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 26a Utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l'alloggio di richiedenti l'asilo

¹ Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

² Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:

- a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
- b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
- c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
- d. le costruzioni mobiliari.

³ Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

Art. 68 cpv. 3

Abrogato

Art. 91 cpv. 2^{ter} e 4^{bis}

^{2ter} La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro di registrazione o un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.

^{4bis} Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione per persone che soggiornano in centri di registrazione della Confederazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis}. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati.

Art. 108 cpv. 2

² Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a è di cinque giorni lavorativi.

Art. 109 cpv. 1

¹ Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a.

Art. 112b Procedura d'asilo nell'ambito di fasi di test

¹ Il Consiglio federale può prevedere fasi di test per valutare le nuove procedure che comportando misure organizzative e tecniche onerose richiedono lo svolgimento di una fase di test prima di varare una modifica di legge.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle fasi di test mediante ordinanza. A tal fine, nel definire la procedura d'asilo di prima istanza e la procedura di allontanamento come pure le questioni finanziarie connesse può derogare alla presente legge e alla LStr⁵.

³ Durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'articolo 108 capoverso 1 se ai richiedenti l'asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati.

⁴ L'ordinanza elenca tutti le disposizioni di legge a cui deroga.

⁵ La durata delle fasi di test è di due anni al massimo.

II

La legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 2

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi⁷, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile,

Art. 80 cpv. 1

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi⁸, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall'UFM.

III

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.

⁶ RS 142.20

⁷ RS 142.31

⁸ RS 142.31

IV

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo a tenore dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.⁹

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁹ La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 set. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

